



Carta dei servizi delle Commissioni tributarie



Versione 01 - 24 novembre 2015

INDICE

CARTA DEI SERVIZI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	1
1. LA FINALITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI	3
2. LE COMMISSIONI TRIBUTARIE	4
3. I SERVIZI RESI DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	6
3.1 Il servizio di prenotazione on line	6
3.2 Il processo tributario telematico (PTT)	7
4. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	8
5. IL DEPOSITO DI ALTRI ATTI E DOCUMENTI	10
6. LE INFORMAZIONI E LA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO PROCESSUALE	11
7. LA RICHIESTA DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI	12
8. LA RICHIESTA DI COPIE DI SENTENZE	13
9. IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI	15
10. LA RICHIESTA DI AFFISSIONE DI ATTI ALL'ALBO DELLA SEGRETERIA	16
11. IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	17
12. LE COMUNICAZIONI ALLE PARTI PROCESSUALI COSTITUITE	19
12.1 Le finalità delle comunicazioni via PEC	19
12.2 Le comunicazioni effettuate dall'ufficio di segreteria alle parti costituite	19
13. IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO (CUT)	21
13.1 Dichiarazione valore di lite	21
13.2 Modalità di pagamento	21
13.3 Modalità di pagamento a seguito di invito per omesso o insufficiente CUT	22
13.4 Modalità di pagamento a seguito di invio dell'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento dell'invito	22
13.5 Prenotazione a debito	22
13.6 Maggiorazione del CUT	22
13.7 Soggetti tenuti al versamento del CUT	23
13.8 Atti del processo tributario soggetti al contributo unificato (Circolare n. 1/DF del 21/9/2011)	23
13.9 Atti esenti dal CUT	24
13.10 Scaglioni di valore	24
14. IMPORTO DEI DIRITTI DI COPIA (DM 27/12/2011; CIRCOLARE 26 MARZO 2012, N.2/DF)	25
14.1 Copie libere - Modalità di rilascio	25
14.2 Copie autentiche - Modalità di rilascio	25
Tabella A - Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011	27
Tabella B - Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011	28
15. QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI DI COPIA	29
Tabella C - Diritti di Copia senza certificazione di conformità	29
Tabella D - Diritti di Copia con certificazione di conformità	29
Tabella E - Diritti di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico	30
Tabella F - Diritti per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico, prodotto dalle parti in formato cartaceo, trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria.	30
16. SEGNALAZIONE DISSERVIZI	31
Tabella G - Codici ufficio delle Commissioni tributarie (per Modello F23)	32

1. La finalità della Carta dei servizi

La Carta dei Servizi è il documento con cui ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza in ordine alle modalità della loro erogazione, gli standard di qualità e le modalità di tutela previste.

Principi fondamentali delle modalità di erogazione dei servizi sono:

- l'uguaglianza tra gli utenti;
- la parità di trattamento;
- una erogazione dei servizi continua e regolare;
- il diritto degli utenti di scegliersi l'ente erogatore;
- l'obiettività, la giustizia e l'imparzialità nelle relazioni con gli utenti;
- l'efficienza e l'efficacia dell'ente erogatore.

La Carta dei Servizi stabilisce, quindi, un "patto", fra soggetto erogatore del servizio e utente, basato su:

- l'indicazione e la definizione degli standard qualitativi dei servizi erogati;
- una semplificazione e una informatizzazione delle procedure amministrative;
- la promozione e la diffusione di tutte le informazioni inerenti i servizi offerti;
- le procedure di verifica del rispetto degli standard di servizio;
- l'adozione di procedure di ascolto e di verifica della soddisfazione dell'utenza;
- il diritto alla tutela dei diritti degli utenti, in caso di disservizio, esercitabile mediante lo strumento del reclamo e dell'eventuale ricorso all'istituto del Difensore Civico;
- il coinvolgimento e partecipazione dell'utente alla definizione del progetto.

Con queste premesse, la Direzione della Giustizia Tributaria conferma l'impegno da parte degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di promuovere relazioni con il cittadino/ricorrente ispirate a fiducia, collaborazione e trasparenza.

La presente Carta è, quindi, il patto di qualità degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie. Consente al cittadino che affronta il processo tributario di conoscere i servizi e le loro modalità di erogazione al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti. La Carta è, al tempo stesso, lo strumento per valutare l'operato dei predetti uffici e promuovere, di conseguenza, le necessarie iniziative di miglioramento dei servizi offerti.

La Carta, unica per tutti e 124 gli uffici di segreteria dislocati sul territorio nazionale, vuole assicurare, peraltro, un identico trattamento a tutti i cittadini che si rivolgono alle Commissioni tributarie, a prescindere dal loro luogo di residenza.

Per le informazioni relative alle singole Commissioni tributarie, come l'indirizzo e le indicazioni stradali, i contatti telefonici, gli orari di apertura, la composizione delle sezioni è possibile consultare la pagina <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/ricerca-sedi-cett>

2. Le Commissioni tributarie

Le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria.

Appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.

Sono inoltre devolute alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella; le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale; le controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani; le controversie riguardanti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Quando il contribuente ritiene illegittima la pretesa dell'ente impositore, può ricorrere a un giudice (commissione tributaria) attivando un insieme di strumenti che gli consentono di far valere le proprie ragioni e chiedere l'annullamento o la modifica di un atto tributario.

Prima di depositare il ricorso presso la Commissione tributaria competente, il contribuente deve notificare tale ricorso all'ufficio che ha emesso l'atto che intende impugnare, entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo atto.

Il contribuente può difendersi personalmente per le liti che non superano 2.582,28 euro, anche se il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato. Per un valore di lite superiore a 2.582,28 euro è necessario farsi assistere da un difensore abilitato (art. 12 D.lgs. 546/92).

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle commissioni tributarie provinciali. Presso le province autonome di Bolzano e Trento sono operative le Commissioni tributarie di I e di II grado che, rispettivamente, pronunciano in primo grado e in grado di appello. Sono state istituite sezioni staccate di alcune commissioni tributarie regionali (art. 35 della legge n. 28/99).

I giudici tributari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che è l'organo di autogoverno dei giudici tributari. La nomina a una delle funzioni di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce, in nessun caso, rapporto di pubblico impiego. I componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

A ciascuna delle Commissioni tributarie è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e non meno di quattro giudici tributari. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre componenti.

Presso ogni commissione tributaria è istituito un ufficio di segreteria con funzioni di supporto alla funzione giurisdizionale, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa commissione o ai suoi componenti.

Le dotazioni logistiche e il personale amministrativo delle segreterie delle commissioni tributarie dipendono dal Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. I servizi resi dalle Commissioni tributarie

Nelle pagine che seguono vengono descritti i Servizi offerti dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

Per ogni servizio è proposta una scheda descrittiva, dove sono indicate le modalità di accesso, i tempi medi di erogazione del servizio e gli eventuali costi.

Essi riguardano, generalmente, le seguenti attività:

- La costituzione in giudizio
- Il deposito di altri atti e documenti
- Le informazioni e la consultazione del fascicolo processuale
- La richiesta di copie di atti e documenti
- La richiesta di copie di sentenze
- Il rilascio di attestazioni
- La richiesta di affissione di atti all'albo della Segreteria
- Il patrocinio a spese dello Stato
- Le comunicazioni alle parti processuali costituite

3.1 Il servizio di prenotazione on line

Si ricorda che è attivo, presso tutte le commissioni tributarie, il "Servizio di prenotazione on line" degli appuntamenti con gli uffici delle commissioni tributarie.

Il "Servizio di prenotazione on line", reso disponibile dalla Direzione della Giustizia Tributaria, consente ai contribuenti, ai professionisti, agli uffici o enti impositori di prenotare un appuntamento con il personale delle commissioni tributarie, evitando attese presso gli sportelli e perdite di tempo.

La prenotazione può essere effettuata, 24 ore al giorno, via web, e permette di scegliere l'appuntamento desiderato all'interno delle fasce orarie previste per il ricevimento del pubblico. Gli appuntamenti possono riguardare tutte le tematiche sopra elencate. Per usufruire del servizio occorre collegarsi al sito internet: <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti>

Per prenotare, o disdire, un appuntamento con un funzionario di una commissione tributaria è sufficiente seguire le istruzioni dell'applicazione, indicando:

- l'ufficio della commissione tributaria presso cui prendere appuntamento;
- il servizio desiderato;
- il giorno e l'orario preferito;
- i dati identificativi del ricorso (il numero dell'atto e il codice fiscale o la partita IVA intestataria dell'atto), se disponibili.

A prenotazione effettuata verrà trasmessa all'utente una e-mail di conferma.

Ogni utente può prenotare al massimo tre appuntamenti nell'arco della stessa giornata.

Per la disdetta occorre indicare:

- l'ufficio della commissione tributaria presso cui disdire l'appuntamento;
- il codice fiscale del contribuente che ha effettuato la prenotazione;
- l'appuntamento da disdire specificando il numero di prenotazione.

3.2 Il processo tributario telematico (PTT)

Nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l'avvio del processo tributario telematico.

Il decreto costituisce la prima attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", pubblicato a sua volta nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014.

E' previsto l'avvio operativo dal 1° dicembre 2015 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana e Umbria. Successivamente ed in maniera graduale, tale modalità telematica sarà estesa su tutto il territorio nazionale, previa emanazione di appositi decreti direttoriali.

Le parti, previa notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso all'ente impositore competente, potranno depositare telematicamente i loro atti processuali mediante l'utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T).

Il S.I.Gi.T. richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale valida. La costituzione telematica consente alle parti processuali di:

- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Le nuove modalità procedurali renderanno più celeri e semplici gli adempimenti processuali a carico delle parti, incrementando l'efficienza delle Commissioni tributarie e contribuendo alla riduzione della spesa pubblica.

4. La costituzione in giudizio

Cos'è	<p>E' l'atto con il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il ricorrente/appellante o il difensore incaricato, o loro delegati, depositano il ricorso, investendo il giudice tributario dell'avvio della controversia; ➤ il resistente/appellato o l'appellante incidentale depositano le proprie controdeduzioni.
Chi la effettua	<p>La parte processuale personalmente o il difensore incaricato.</p> <p>Per il deposito del ricorso, dell'appello, anche incidentale, e delle controdeduzioni (atti di costituzione in giudizio) si può prenotare l'appuntamento tramite CUP (cfr. pag. 6 "Servizio di prenotazione on line").</p>
Dove si effettua	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio ricezione atti presso la Commissione tributaria competente; • Trasmissione alla Commissione tributaria competente a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Cosa occorre	<p>Deposito in commissione, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso/appello alla controparte, a pena di inammissibilità, della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia conforme dell'originale notificato con gli eventuali allegati indicati nell'atto; • prova della notifica alla controparte; <p>Vanno inoltre espressamente dichiarati nell'atto, per non incorrere in una sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore della lite; • il codice fiscale del ricorrente e del difensore; • l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del difensore. <p>L'articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall'articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) prevede, inoltre, l'obbligo per la parte ricorrente di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo (NIR) del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.</p> <p>Al momento della presentazione del ricorso/appello occorre aver provveduto, infine, al pagamento del relativo Contributo Unificato Tributario (CUT).</p> <p>Per quanto concerne la NIR, sono stati predisposti i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l'altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dalle parti processuali che si costituiscono in giudizio.</p>

	La NIR è scaricabile, in formato “word” dal portale della Giustizia Tributaria - modulistica (https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/modulistica)
Quanto costa	Il Contributo Unificato Tributario da versare per l’iscrizione a ruolo è dovuto in base al valore della lite dichiarato in calce all’atto. Tale contributo, di regola, è a carico della parte che si costituisce per prima, ai sensi dell’art. 14 del TU n.115/2002. (cfr. pag. 21 - Il contributo unificato tributario)
Tempi	A vista, tranne i casi di invio dell’atto per posta.

5. Il deposito di altri atti e documenti

Cos'è	È la procedura prevista per depositare atti e istanze relativi ai procedimenti iscritti a ruolo.
Chi lo può richiedere	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati. Per il deposito degli atti si può prenotare l'appuntamento tramite CUP (cfr. pag. 6 "Servizio di prenotazione on line").
Dove si richiede	Servizio ricezione atti.
Cosa occorre	L'atto o l'istanza che si intende depositare in originale (per alcuni atti tante copie per quante sono le controparti); eventuali documenti allegati vanno prodotti obbligatoriamente per l'originale e facoltativamente per le copie destinate alle controparti.
Quanto costa	Per gli atti relativi a procedure per le quali è stato pagato il Contributo Unificato Tributario, nessuna spesa. Per gli atti relativi a procedure non soggette al Contributo Unificato Tributario (ricorsi/appelli notificati prima del 7 luglio 2011) è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per ogni 4 pagine dell'originale (esclusi gli allegati). (Vedi elenchi atti soggetti al CUT – pag. 23 e atti esenti – pag. 24).
Tempi	A vista.

6. Le informazioni e la consultazione del fascicolo processuale

Cos'è	È una richiesta sullo stato del ricorso o dell'appello.
Chi la può richiedere	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Dove si richiede	<p>Servizio ricezione atti.</p> <p>Per le informazioni e la consultazione del fascicolo processuale si può prenotare l'appuntamento tramite CUP (cfr. pag. 6 "Servizio di prenotazione on line").</p> <p>I professionisti abilitati ai canali telematici di <i>Entratel</i> possono accedere telematicamente per verificare l'elenco degli atti contenuti nel fascicolo e l'iter del ricorso/appello. L'accesso avviene utilizzando il seguente indirizzo: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-</p>
Cosa occorre	Richiesta verbale o scritta.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi	A vista, ove presente nell'archivio corrente.

Si ricorda che dal 1° dicembre 2015 sarà attivo presso le Commissioni tributarie delle regioni Toscana e Umbria il processo tributario telematico; pertanto le parti che si costituiscono per via telematica potranno consultare ed estrarre copia libera degli atti e documenti presenti nel fascicolo informatico.

7. La richiesta di copie di atti e documenti

Cos'è	<p>È la richiesta volta ad ottenere copia di atti, verbali, decreti, ordinanze, sentenze (per le sentenze vedi successivo punto 8) o altri provvedimenti.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • libere: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto di un provvedimento; • autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale.
Chi la può richiedere	<p>La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.</p> <p>La richiesta di copie di atti e documenti può essere effettuata tramite CUP (cfr. pag. 6 “Servizio di prenotazione on line”).</p>
Dove si richiede	Servizio ricezione atti.
Cosa occorre	<p>Istanza in carta libera o su modello prelevabile dal portale della Giustizia Tributaria - modulistica.</p> <p>https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/modulistica</p>
Quanto costa	<p>Per il rilascio di una copia libera o conforme, è previsto il pagamento di <u>diritti di copia</u> definito in base al numero di pagine del documento. Tali spese sono a carico del richiedente e vengono rimosse, all'atto della presentazione della domanda e comunque prima del rilascio delle copie, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria cui va inoltrata la richiesta.</p> <p>Per l'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di copia cfr. tabelle A e B (pagg. 28 e 29) - Diritti di copia.</p> <p>Per la quantificazione del diritto di copia cfr. tabelle C, D, E e F (pagg. 30 e 31).</p>
Tempi	<p>Entro sette giorni lavorativi per le copie libere;</p> <p>Entro cinque giorni lavorativi per le copie autentiche;</p> <p>Entro 15 giorni lavorativi per la copia di atti relativi a fascicoli già archiviati.</p>

Si ricorda che dal 1° dicembre 2015 sarà attivo presso le Commissioni tributarie delle regioni Toscana e Umbria il processo tributario telematico; pertanto le parti che si costituiscono per via telematica potranno consultare ed estrarre copia libera degli atti e documenti presenti nel fascicolo informatico.

8. La richiesta di copie di sentenze

Cos'è	<p>È la richiesta volta ad ottenere copia di una sentenza.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • libere: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto di un provvedimento; • autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale. <p>e inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con attestazione di passaggio in giudicato per certificare la non impugnabilità del provvedimento; • in forma esecutiva: se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecuzione.
Chi le può richiedere	<p>La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati, e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.</p> <p>Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.</p> <p>Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso provvedimento.</p> <p>La richiesta può essere effettuata tramite CUP (cfr. pag. 6 “Servizio di prenotazione on line”).</p>
Dove si richiede	Servizio ricezione atti.
Cosa occorre	<p>Istanza in carta libera o su modello scaricabile dal portale della Giustizia Tributaria - modulistica.</p> <p>https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/modulistica</p> <p>Per le richieste di sentenze con passaggio in giudicato o esecutive è necessario allegare all'istanza un'autocertificazione in cui si dichiara che <i>“né alla parte né al difensore è stato notificato alcun ricorso in cassazione”</i>.</p>
Quanto costano	<p>Per il rilascio di una copia libera, conforme, esecutiva o con passaggio in giudicato è previsto il pagamento di <u>diritti di copia</u> definito in base al numero di pagine del documento. Tali spese sono a carico del richiedente e vengono rimosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di contrassegno di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria cui va inoltrata la richiesta.</p> <p>Per l'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di copia cfr. tabelle A e B (pagg. 27 e 28) - Diritti di copia.</p> <p>Per la quantificazione del diritto di copia cfr. tabelle C, D, E e F (pagg. 29 e 30).</p>

Tempi	<p>Entro 5 giorni lavorativi per le copie libere o autentiche delle sentenze richieste dalle parti processuali;</p> <p>Entro sette giorni lavorativi per le richieste da parte di terzi, non parti in causa;</p> <p>Entro 15 giorni lavorativi per la copia di atti relativi a fascicoli già archiviati.</p>
-------	--

Si ricorda che dal 1° dicembre 2015 sarà attivo presso le Commissioni tributarie delle regioni Toscana e Umbria il processo tributario telematico; pertanto, le parti che si costituiscono per via telematica potranno consultare ed estrarre copia dei provvedimenti del giudice ove presenti nel fascicolo informatico.

9. Il rilascio di attestazioni

Cos'è	È una richiesta per ottenere una attestazione relativa alla controversia.
Chi lo può richiedere	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati, e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
Dove si richiede	Servizio ricezione atti Per il rilascio delle attestazioni si può prenotare l'appuntamento tramite CUP (cfr. pag. 6 "Servizio di prenotazione on line").
Cosa occorre	Istanza in bollo.
Quanto costa	Imposta di bollo da € 16,00. L'imposta di bollo non è dovuta in caso di pagamento del Contributo Unificato Tributario, qualora l'attestazione rientri nell'ambito del "procedimento giurisdizionale" (art. 18, comma 1, del TU 115/2002).
Tempi	Entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

10. La richiesta di affissione di atti all'albo della Segreteria

Cos'è	È la richiesta avanzata all'ufficio di segreteria nei casi di impossibilità di effettuare una notifica per irreperibilità assoluta del destinatario, il quale non venga rinvenuto all'indirizzo del domicilio eletto o della residenza dichiarata perché sconosciuto, risultando così inesistente, all'attualità, la relazione spaziale, ovvero quando mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato della controparte o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile. (Articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 546/92).
Chi la può richiedere	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.
Dove si richiede	Servizio ricezione atti.
Cosa occorre	Istanza con gli elementi identificativi della parte e della controversia instaurata in primo grado allegando l'originale dell'atto non notificato ovvero il plico raccomandato la cui notifica non è andata a buon fine.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi	A vista.

11. Il patrocinio a spese dello Stato

Cos'è	<p>Il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un professionista abilitato. Può essere concesso nell'ambito dei giudizi pendenti ed anche nelle controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.</p>
Chi lo può richiedere	<ul style="list-style-type: none"> • I cittadini italiani; • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; • gli apolidi; • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. <p>L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra gli iscritti negli albi professionali.</p> <p>Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore, attualmente, a euro 11.528,41. Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.</p>
Dove si richiede	<p>Servizio ricezione atti della commissione tributaria presso cui è incardinato il ricorso/appello. Nel caso di sezione staccata della commissione tributaria regionale, l'istanza va presentata presso la sede della commissione regionale (e cioè il capoluogo regionale).</p> <p>Può essere utilizzato il servizio di "prenotazione <i>on line</i>" degli appuntamenti per la presentazione della richiesta.</p>
Cosa occorre	<p>La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 D.P.R. n. 115/2002. La domanda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento d'identità valido; • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive); • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. <p>La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta libera e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di ammissione al patrocinio; • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

	<ul style="list-style-type: none">• l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda;• l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;• gli elementi identificativi della controversia (n. di RGR, n. di RGA etc.).
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi	Nei 10 giorni successivi alla presentazione dell'istanza un'apposita commissione, formata da giudici tributari e da difensori abilitati, si pronuncia in base agli elementi forniti dal richiedente, sulla concessione del beneficio.

12. Le comunicazioni alle parti processuali costituite

Le comunicazioni sono lo strumento attraverso cui l'ufficio di segreteria della commissione tributaria dà notizia alle parti costituite di alcuni fatti processuali.

Per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, (Comunicazioni e notificazioni) effettuate nell'ambito del processo tributario è possibile utilizzare anche lo strumento della posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Tale disposizione anticipa, di fatto, l'attuazione dell'informatizzazione del processo tributario, limitatamente alle comunicazioni poste a carico degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

In particolare viene stabilito il principio secondo il quale le comunicazioni devono essere effettuate all'indirizzo di PEC dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo e individuato quale domicilio ai soli fini di dette comunicazioni.

12.1 Le finalità delle comunicazioni via PEC

A decorrere dal 25 giugno 2014, è stata introdotta, nel citato articolo 16, una ulteriore disposizione in base alla quale, nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

La disposizione dell'articolo 16 citato risponde, in tal modo, all'esigenza di potenziare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario, anche nell'ottica di contenere i costi per la spedizione della comunicazione a mezzo raccomandata e consente, altresì, di rendere più efficiente l'attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, con evidenti e diretti vantaggi sia per le procedure poste a carico del personale amministrativo delle commissioni stesse che per le parti coinvolte nel processo tributario.

12.2 Le comunicazioni effettuate dall'ufficio di segreteria alle parti costituite

L'ufficio di segreteria è tenuto ad effettuare la comunicazione del dispositivo alle parti processuali costituite entro 10 giorni dal deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria, così come disposto dall'articolo 37, 2° comma, del citato decreto legislativo n. 546/1992.

L'ufficio di segreteria ha, inoltre, l'obbligo di effettuare la comunicazione della data di trattazione dell'udienza del ricorso o dell'appello, alle parti costituite, almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza stessa, così come prescritto dall'articolo 31, primo comma, del decreto legislativo n. 546/1992.

Ciò significa che i termini si computano senza considerare né il giorno iniziale né quello finale e che, quindi, tra la ricezione della comunicazione e l'udienza di trattazione devono intercorrere trenta giorni interi.

L'inosservanza di tale termine può comportare anche la nullità della sentenza eventualmente emessa.

L'ufficio di segreteria della commissione tributaria utilizza, ove possibile, la forma della comunicazione via PEC anche per l'invio dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario, di cui al paragrafo successivo, nei casi in cui esso sia stato, in tutto o in parte, omesso.

13. Il contributo unificato tributario (CUT)

Il decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, ha introdotto nel processo tributario il Contributo Unificato Tributario (CUT), già vigente nell'ambito del processo civile e amministrativo; il CUT rappresenta la quota imputabile al ricorrente/fruttore per il servizio che questi riceve.

Risultano soggetti al CUT gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o agli atti introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati dal 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.

Con la circolare n. 1/DF di settembre 2011, il Dipartimento delle Finanze ha dettato le istruzioni operative sulle modalità di applicazione del Contributo Unificato (cfr.

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/controlli-sulla-regolarita-del-versamento>).

Il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato tenendo conto del valore della lite riferito ad ogni singolo atto impugnato.

13.1 Dichiarazione valore di lite

Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso ed essere riportato anche sulla NIR, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Per valore della lite tributaria *“si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”*. Il valore della lite, quindi, si misura esclusivamente con quello relativo ai soli tributi o sanzioni di cui si disputa e non con tutti gli eventuali altri indicati nell'atto impugnato e non contestati.

La legge di Stabilità per il 2014 ha precisato che il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, anche in appello.

Nell'ipotesi di omessa dichiarazione del valore della controversia, il CUT viene liquidato nella misura prevista per lo scaglione massimo, pari a euro 1.500,00.

13.2 Modalità di pagamento

Il CUT può essere versato:

1. utilizzando il modello F23, indicando:
 - il codice ufficio della Commissione tributaria (cfr. vedi Tab. G- pag. 32);
 - il codice tributo 171T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
2. tramite specifico contrassegno recante la dicitura “Contributo Unificato Tributario”, da acquistare presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati;
3. presso gli uffici postali, utilizzando solo il bollettino di conto corrente postale n. 1010376927 intestato a “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011”.

Per il calcolo del contributo cfr. : <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/calcolare-e-pagare-il-contributo-unificato-tributario>.

13.3 Modalità di pagamento a seguito di invito per omesso o insufficiente CUT

Il CUT deve essere versato:

- utilizzando il modello F23, indicando:
 - a) il codice ufficio della Commissione tributaria (cfr. Tab. G- pag. 32);
 - b) il codice tributo 173T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
 - c) il codice tributo 667T per le spese di notifica e di spedizione.

13.4 Modalità di pagamento a seguito di invio dell'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento dell'invito

Il CUT deve essere versato:

- utilizzando il modello F23 e indicando:
 - a) il codice ufficio della Commissione tributaria (cfr. Tab. G- pag. 32);
 - b) il codice tributo 172T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - INTERESSI - Art. 16, c. 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
 - c) il codice tributo 174T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
 - d) il codice tributo 667T per le spese di notifica e di spedizione.

13.5 Prenotazione a debito

Le amministrazioni statali e le Agenzie Fiscali, nonché gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari di cui agli artt. 144 e 146 del TUSG, usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario (art.li 11 e 158 TUSG); tale istituto consiste nell'annotazione da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria del CUT dovuto, ai fini dell'eventuale successivo recupero nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.

13.6 Maggiorazione del CUT

La normativa che ha introdotto il contributo unificato nel processo tributario ha previsto che il ricorrente/appellante indichi nell'atto i seguenti elementi identificativi:

- codice fiscale del ricorrente;
- codice fiscale del difensore;
- posta elettronica certificata (PEC) del difensore.

Il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso/appello.

La sanzione amministrativa della maggiorazione del CUT dovuto, per mancata indicazione della PEC e del codice fiscale nel ricorso/appello, o nella NIR, può essere sanata tempestivamente dalla parte, entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo mediante il deposito di un separato atto contenente le indicazioni mancanti.

L'obbligo dell'indicazione della PEC viene meno, ovviamente, quando la parte ricorrente si difende in proprio. A tal proposito, si fa presente che, a decorrere dal 25 giugno 2014, nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale vuol ricevere le comunicazioni.

13.7 *Soggetti tenuti al versamento del CUT*

“La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo... è tenuta al pagamento contestuale del Contributo Unificato.” (art. 14, comma 1 TUSG).

Nel primo grado di giudizio, introdotto con ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale, al pagamento del CUT è tenuto, di regola, il ricorrente.

Nel giudizio di secondo grado, introdotto con appello innanzi alla commissione tributaria regionale, al pagamento del CUT è tenuta, normalmente, la parte appellante e non quella resistente. In caso di deposito di appello incidentale, la parte è tenuta al pagamento del CUT in base al valore ampliativo del *“thema decidendum”* fissato dall'appellante principale.

Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima del ricorrente/appellante, il soggetto obbligato al pagamento (o alla relativa prenotazione a debito) del CUT è la parte resistente. È, comunque, esonerato dal pagamento del CUT il resistente che si è costituito nei 30 giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione di un ricorso/appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscono tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti (cfr. Circolare n.1/DF del 21 settembre 2011, pag. 7).

Per la sentenza di primo grado di accoglimento parziale del ricorso, impugnata sia dal contribuente che dall'Ente impositore (appello principale e appello incidentale), ciascuna parte è tenuta al pagamento del CUT relativamente al valore della propria controversia, calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato, anche in appello.

Per le controversie di valore non superiore a euro 20.000,00 relative ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, nelle quali la procedibilità del ricorso è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo. Resta inteso che l'obbligo di pagamento del CUT insorge per il contribuente solo al momento del deposito del reclamo-ricorso nella segreteria della commissione tributaria provinciale e mai per la parte resistente.

13.8 *Atti del processo tributario soggetti al contributo unificato* **(Circolare n. 1/DF del 21/9/2011)**

- Ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Appello incidentale di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92.
- Istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
- Ricorso in ottemperanza di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92.
- Motivi aggiunti di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello

introduttivo e depositato in corso di giudizio. Si precisa che si configurano motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle parti in corso di causa. Non costituiscono motivi aggiunti, secondo l'accezione sopra descritta - ancorché denominati tali dalle parti - quelli proposti ad integrazione o chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CU.

- Reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'art. 17-bis, aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 dall'art. 39, comma 9, del decreto legge n. 78/2011, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso.
- Riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di cassazione sulla giurisdizione.
- Atti di intervento di cui all'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
- Istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.
- Reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.

13.9 Atti esenti dal CUT

- Atti relativi a processo già esente dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Atti del processo cautelare attivato anche in corso di causa.
- Atti del processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

13.10 Scaglioni di valore

(comma 6-quater dell'art. 13 del DPR n. 115/2002)

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
Fino a 2.582,28	€ 30,00
Superiore a 2.582,28 e fino a 5.000,00	€ 60,00
Superiore a 5.000,00 e fino a 25.000,00	€ 120,00
Superiore a 25.000,00 e fino a 75.000,00	€ 250,00
Superiore a 75.000,00 e fino a 200.000,00	€ 500,00
Superiore a 200.000,00	€ 1.500,00
Valore indeterminabile	€ 120,00

14. Importo dei diritti di copia (DM 27/12/2011; Circolare 26 marzo 2012, n.2/DF)

Gli importi dovuti per il rilascio di copie di atti e documenti da parte delle commissioni tributarie variano in funzione del tipo di documento richiesto, del formato e della dimensione (numero di pagine) e sono determinati sulla base di apposite tabelle.

In base a quanto disposto dagli articoli 25, comma 2, 38, commi 1 e 2, e 69 del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n.546, è previsto il rilascio delle copie autentiche degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo di parte o d'ufficio esclusivamente alle parti processuali.

Inoltre, in applicazione del principio del rinvio dinamico al codice di procedura civile previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 76 disp. att. c.p.c.. In base a tali disposizioni, le parti o i loro difensori muniti di procura, possono esaminare e ottenere copia degli atti e dei documenti del processo.

Si ricorda, infine, che, con direttiva n. 9/2010/DGT del 5 ottobre 2010 della Direzione della Giustizia Tributaria, è stato chiarito che anche in capo ai terzi sorge il diritto soggettivo al rilascio di copia delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 1629/2010).

14.1 Copie libere – Modalità di rilascio

Parti processuali:

- l' imposta di bollo non è dovuta;
- è dovuto il diritto di copia nella misura prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2011 (cfr. pagg. 29 e 30), indipendentemente dalla data di notifica dei ricorsi o appelli cui si riferiscono, quindi sia quelli notificati prima o dopo il 7 luglio 2011 (data di introduzione del CUT).

Terzi, estranei al processo:

- anche i terzi, diversi dalle parti processuali, hanno diritto di ottenere copia delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie; le richieste devono indicare, con esattezza, gli estremi della sentenza (numero, sezione presso la quale risultano depositate e anno della pronuncia), non essendo ammissibili richieste generiche (Circ. n. 9/2010/DGT del 5 ottobre 2010 della Direzione della Giustizia Tributaria);
- alle istanze e al rilascio di copie libere si applica lo stesso regime delle parti processuali.

14.2 Copie autentiche – Modalità di rilascio

Parti processuali:

- ricorsi e appelli notificati dopo il 7 luglio 2011: le istanze di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati dopo tale data non sono assoggettate all'imposta di bollo ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto già soggetti al CUT;

- ricorsi e appelli notificati prima del 7 luglio 2011: il rilascio di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati prima di tale data restano assoggettate all'imposta di bollo di euro 16,00 (ogni 4 pagine);
- sono, in ogni caso, esenti dall'imposta di bollo le copie autentiche richieste con formula esecutive o ai fini del ricorso in Cassazione in quanto si tratta di atti antecedenti e necessari all'instaurazione di giudizi assoggettati al pagamento del CUT (processo di esecuzione, giudizio di legittimità);
- per quanto riguarda i diritti di copia, è dovuto il diritto aggiuntivo di copia autentica per le copie di atti e documenti richiesti a decorrere dal 1° marzo 2012, sia per gli atti relativi a ricorsi o appelli notificati prima dell'introduzione del CUT che per quelli notificati successivamente. L'importo è di Euro 9,00 e si aggiunge a quello già previsto per i diritti di copia libera.

Terzi, estranei al processo:

- sulle istanze di copia autentica e sulle copie autentiche rilasciate è dovuta l' imposta di bollo, trattandosi di soggetti rimasti estranei al giudizio per i quali non rileva se il ricorso o l'appello introduttivo del giudizio sia stato assoggettato all'imposta di bollo o al CUT;
- per il rilascio di copia autentica, a decorrere dal 1° marzo 2012, sono dovuti i diritti aggiuntivi di copia autentica nella misura di Euro 9,00 (a cui si aggiungono quelli già previsti per i diritti di copia libera).

Tabella A – Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011

(ante Contributo Unificato Tributario)

ISTANZA	IMPOSTA DI BOLLO				DIRITTI DI COPIA	
	Sulla istanza		Per l'autenticazione		In base al numero di pagine/facciate	Diritto di copia autentica 9 €
	Parti processuali	Terzi	Parti processuali	Terzi		
Per rilascio di copia libera	NO	NO	==	==	SI	==
Per rilascio di copia autentica	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione	NO	==	NO	==	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva	NO	==	NO	==	SI	SI

Tabella B – Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011

(post Contributo Unificato Tributario)

ISTANZA	IMPOSTA DI BOLLO				DIRITTI DI COPIA	
	Sulla istanza		Per l'autenticazione		In base al numero di pagine/facciate	Diritto di copia autentica 9 €
	Parti processuali	Terzi	Parti processuali	Terzi		
Per rilascio di copia libera	NO	NO	==	==	SI	==
Per rilascio di copia autentica	NO	SI	NO	SI	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione	NO	==	NO	==	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva	NO	==	NO	==	SI	SI

15. Quantificazione dei diritti di copia

Tabella C – Diritti di Copia senza certificazione di conformità

N° Pagine	Diritto di copia forfettizzato
01 - 04	€ 1,50
05 - 10	€ 3,00
11 - 20	€ 6,00
21 - 50	€ 12,00
51 - 100	€ 25,00
oltre 100	€ 25,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Tabella D – Diritti di Copia con certificazione di conformità

N° Pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritti di copia autentica	Totale
01 - 04	€ 1,50	€ 9,00	€ 10,50
05 - 10	€ 3,00	€ 9,00	€ 12,00
11 - 20	€ 6,00	€ 9,00	€ 15,00
21 - 50	€ 12,00	€ 9,00	€ 21,00
51 - 100	€ 25,00	€ 9,00	€ 34,00
oltre 100	€ 25,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	€ 9,00	€ 34,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Tabella E – Diritti di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico

TIPO Supporto	Dimensione del file in Kb	Importo forfettizzato
Supporti di memoria di massa: CD, DVD posta elettronica o prelievo da sorgente remota	Fino a 40	€ 1,00
	41 - 100	€ 2,00
	101 - 200	€ 4,00
	201 - 500	€ 8,00
	501 - 1000	€ 15,00
	oltre 1000	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 4.928 Kb o frazione di 4928 sino a un massimo di € 500,00

Tabella F – Diritti per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico, prodotto dalle parti in formato cartaceo, trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria.

TIPO Supporto	Numero di pagine	Importo forfettizzato
Supporti di memoria di massa: CD, DVD, Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	1 - 4	€ 1,00
	5 - 10	€ 2,00
	11 - 20	€ 4,00
	21 - 50	€ 8,00
	51 - 100	€ 15,00
	oltre le 100	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 sino a un massimo di 100.000 pagine

16. Segnalazione disservizi

In caso di mancato rispetto degli impegni indicati nella presente Carta dei Servizi, gli interessati possono segnalare per iscritto gli eventuali disservizi riscontrati:

- al seguente indirizzo di posta elettronica: df.dgt.uff01@finanze.it, indicando le proprie generalità, l'oggetto e il motivo della segnalazione;
- tramite servizio postale, all'indirizzo: Ministero economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia tributaria, Via dei Normanni, 5, 00184 Roma.

L'Amministrazione fornirà una risposta entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Tabella G – Codici ufficio delle Commissioni tributarie (per Modello F23)

COMMISSIONE TRIBUTARIA	CODICE
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE	Z54
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO	U33
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO	U35
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO	V75
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO	V76
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	V36
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	U01
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA	U79
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AOSTA	U16
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO	U64
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	U80
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI	U04
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO	V06
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI	V14
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO	U36
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO	V08
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO	U17
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA	U14
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA	U55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA	U18
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI	V16
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI	V53
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	V38
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	V02
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA	Z55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA	V40
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO	V25
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI	U97
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO	U19
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA	V22
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA	U22
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE	V26
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO	U06
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA	V41
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA	U56
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE	U65
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA	V17
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLI'	U57
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE	U87
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA	U50
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GORIZIA	U44
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GROSSETO	U67
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA	U51
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ISERNIA	V04
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI L'AQUILA	U95
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA	U53
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA	U88

COMMISSIONE TRIBUTARIA	CODICE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE	V19
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO	U20
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO	U68
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI	U23
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA	U69
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA	U83
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA	U26
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	U70
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MATERA	V32
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA	V43
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	U24
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA	U59
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI	V10
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA	U09
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO	V55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ORISTANO	V56
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA	U37
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO	V46
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA	U61
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA	U27
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA	U75
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO	U84
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA	V00
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA	U60
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA	U71
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA	U72
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE	U45
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA	V35
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRATO	U66
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	V49
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA	U62
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	V31
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	U63
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI	U89
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI	U58
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA	U91
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO	U38
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO	V12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI	V57
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA	U54
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA	U74
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	V50
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO	U30
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO	V20
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO	V01
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERNI	U78
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO	U13
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	V52
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO	U39

COMMISSIONE TRIBUTARIA	CODICE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE	U46
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI UDINE	U48
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE	U32
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA	U40
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA	U10
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI	U15
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA	U43
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	V28
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA	U42
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO	U93
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	V86
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO	Z18
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE	Z24
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE	V63
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO	V81
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL' ABRUZZO	Z20
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL' EMILIA ROMAGNA	V92
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL' UMBRIA	Z09
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA	Z40
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA	Z37
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA	Z29
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA	V88
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	V70
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA	Z31
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA	Z50
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA	Z46
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA	Z01
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	V65
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE	Z11